
Ordinanza concernente la sospensione dei termini per le domande d'iniziativa e di referendum cantonali nonché per le richieste del Popolo nei comuni, nelle corporazioni di comuni e nelle regioni

Del 31 marzo 2020

Atti normativi interessati (numeri CSC)

Nuovo: –
Modificato: –
Abrogato: –

emanata dal Governo il 31 marzo 2020

visto l'art. 48 della Costituzione cantonale

I.

Art. 1 Sospensione dei termini

¹ I termini legali per l'inoltro di liste delle firme per un'iniziativa popolare secondo l'articolo 60 della legge sui diritti politici nel Cantone dei Grigioni (LDPC) e per l'inoltro di un'iniziativa dei comuni secondo l'articolo 66 LDPC sono sospesi.

² I termini di referendum secondo l'articolo 81 LDPC (referendum popolare) e secondo l'articolo 87 LDPC (referendum dei comuni) sono sospesi se, entro cinque giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza o entro cinque giorni dalla pubblicazione di una nuova decisione del Gran Consiglio soggetta a referendum facoltativo, alla Cancelleria dello Stato viene notificata per iscritto la raccolta di firme rispettivamente l'intenzione di ricorrere al referendum dei comuni.

Art. 2 Esclusione di atti procedurali

¹ Durante la sospensione dei termini non si procederà agli atti seguenti:

-
- a) esame preliminare, deposito e pubblicazione di iniziative (art. 55 e art. 56 LDPC nonché art. 64 e art. 65 LDPC);
 - b) inoltro di iniziative o referendum (art. 60 e art. 81 LDPC nonché art. 66 e art. 87 LDPC);
 - c) decisioni riguardo alla riuscita di iniziative o referendum (art. 61 e art. 66 LDPC nonché art. 82 e art. 88 LDPC);
 - d) votazioni popolari concernenti iniziative o referendum.

² Nonostante la sospensione il Governo può fissare una data di votazione.

Art. 3 Divieto di raccogliere firme

¹ Durante la sospensione dei termini secondo l'articolo 1 non è consentito:

- a) raccogliere firme;
- b) mettere a disposizione liste delle firme.

Art. 4 Attestazioni del diritto di voto

¹ I comuni provvedono affinché le liste delle firme depositate siano conservate in modo sicuro.

² Durante la sospensione dei termini i servizi competenti non accettano alcuna lista delle firme.

Art. 5 Richieste del Popolo nei comuni, nelle corporazioni di comuni e nelle regioni

¹ Le disposizioni relative alla sospensione dei termini conformemente agli articoli 1 – 4 fanno stato per analogia in caso di richieste del Popolo (iniziative e referendum) nei comuni, nelle corporazioni di comuni e nelle regioni.

II.

Nessuna modifica in altri atti normativi.

III.

Nessuna abrogazione di altri atti normativi.

IV.

La presente ordinanza entra in vigore con la pubblicazione nella Collezione ufficiale delle leggi cantonali e ha effetto fino al 31 maggio 2020.